



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

**DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE**

Viale Rossini, 22 - 73100 LECCE TEL- 0832 / 396007 – FAX 0832.312319  
SITO INTERNET : [www.Indpuglia.it/Delegazioni/LECCE](http://www.Indpuglia.it/Delegazioni/LECCE) - [delegazionelecce.pugliaInd@pec.it](mailto:delegazionelecce.pugliaInd@pec.it) – mail: [cp.lecce@Ind.it](mailto:cp.lecce@Ind.it)

**Stagione Sportiva 2023/2024**

**Comunicato Ufficiale N° 4 del 6 Luglio 2023**

**NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ**

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@Ind.it**

👤 <b>Diletta Mancini</b> (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@Ind.it;
👤 <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@ Ind.it
👤 <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@ Ind.it
👤 <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@ Ind.it
👤 <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@ Ind.it
👤 <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@ Ind.it
👤 <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@ Ind.it
👤 <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@ Ind.it
👤 <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@ Ind.it
👤 <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@ Ind.it

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	<a href="mailto:cp.brindisi@Ind.it">cp.brindisi@Ind.it</a> m.damuri@Ind.it
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	<a href="mailto:cp.foggia@Ind.it">cp.foggia@Ind.it</a> g.bozza@Ind.it
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	<a href="mailto:cp.lecce@Ind.it">cp.lecce@Ind.it</a> a.gianfreda@Ind.it
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	<a href="mailto:cp.maglie@Ind.it">cp.maglie@Ind.it</a> g.marra@Ind.it
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	<a href="mailto:cp.taranto@Ind.it">cp.taranto@Ind.it</a> g.damicis@Ind.it
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@Ind.it
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381 del.trani@Ind.it	

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>PEC</b>
<b>BRINDISI</b>	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
<b>FOGGIA</b>	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
<b>LECCE</b>	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
<b>MAGLIE</b>	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
<b>TARANTO</b>	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
<b>BARI</b>	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
<b>BAT</b>	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

# COMUNICAZIONI

## 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

### 1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A DEL 3 LUGLIO 2023)

Il Presidente Federale

- vista la richiesta della Lega Pro di modifica dell'art 103, comma 3, delle NOIF, in materia di regolazione finanziaria dei premi di valorizzazione condizionati;
- vista la delega all'uso conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 26 giugno 2023;
- sentiti i Vice-Presidenti FIGC e i Presidenti delle Componenti federali;
- visto lo Statuto Federale

delibera

di modificare il comma 3 dell'art. 103 delle N.O.I.F. secondo l'allegato sub A).

All. A)

<b>Vecchio testo</b>	<b>Nuovo testo</b>
<b>Art. 103 Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</b>	<b>Art. 103 Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</b>
1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una	1. INVARIATO

## Comunicato Ufficiale n. 4 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2023/2024

<p>durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.</p> <p>2. bis. Abrogato</p> <p>3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E' altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.</p> <p>3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:</p> <p>a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;</p> <p>b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto;</p> <p>c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.</p> <p>4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.</p> <p>4. bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:</p> <p>a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;</p> <p>b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;</p> <p>c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva;</p> <p>d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.</p> <p>5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.</p> <p>6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso:</p> <p>a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda</p>	<p>2. INVARIATO</p> <p>2.bis. INVARIATO</p> <p>3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. E' altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.</p> <p>3.bis. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>4.bis. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p> <p>6. INVARIATO</p>
--	---

## Comunicato Ufficiale n. 4 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2023/2024

<p>cessione temporanea;</p> <p>b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p> <p>7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà.</p> <p>8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale. In tal caso:</p> <p>a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;</p> <p>b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p> <p>9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di una calciatrice professionista a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.</p> <p>Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7.</p> <p>Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.</p> <p>Durante il tesseramento temporaneo non è consentito alla calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.</p> <p>Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.</p>	<p>7. INVARIATO</p> <p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p>
--	---

## 1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A DEL 3 LUGLIO 2023)

Il Presidente Federale

– preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;

– ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2023/2024

delibera

nella stagione sportiva 2023/2024, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presuppone l'osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

### a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il

## Comunicato Ufficiale n. 4 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2023/2024

tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

### b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

### c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

## **1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A DEL 5 LUGLIO 2023)**

### **DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE**

Il Presidente Federale

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati, sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 179/A del 30 maggio 2023, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, le Società, di cui agli elenchi allegati alla presente delibera, non hanno fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art. 16 delle N.O.I.F.

delibera

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati.

**2020 - 2021**

### **SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

#### **C.R.PUGLIA**

941124 A.S.D. ATLETIC CLUB TARANTO  
937735 U.S.D. ATLETICO AZZURRI S.RITA

## Comunicato Ufficiale n. 4 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2023/2024

81014 A.S.D. CAROVIGNO CALCIO  
932153 U.S.D. COLLEPASSO  
952344 A.S.D. FOOTBALL CLUB MELISSANO  
80564 U.S.D. FRAGAGNANO  
941171A.S.D. FUTSAL SALINIS  
720183A.S.D. GIOVENTU CALCIO SPECCHIA  
941690 A.P.D. LEONESSA ERCHIE  
952495 F.C.D. LESINA CALCIO  
949975 A.S.D. NUOVA ARCADIA  
941990 A.S.D. POGGIARDO  
914446 G.S.D. S.AGATA  
935325 A.S.D. SAVELLETRI  
952342 POL.D.SOCCER PALAGIANELLO  
945604 U.S.D. SPARTAK RUFFANO  
952797 F.C.D. UNITED SLY  
947528 A.S.D. VIRTUS CASTELLANA  
950400 A.S.D. VIRTUS DON BOSCO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 16c5del 7.10.2020  
C.U. n. 19 del 13.8.2020  
C.U. n. 28 del 17.9.2020  
C.U. n. 32 del 22.9.2020  
C.U. n. 33 del 24.9.2020  
C.U. n. 37 del 1.10.2020  
C.U. n. 40 del 8.10.2020  
C.U. n. 45 del 22.10.2020

### **SOCIETA'DEL SETTORE GIOVANILE**

#### **C.R. PUGLIA**

933317 A.S.D. ACADEMY CALCIO MAGLIE  
951622 A.S.D. ATHLETIC CLUB  
935093 A.P.D. FUTURA NARDO  
950121 U.S.D. GIOVANI SPORTIVI  
76062 GIOVENTU CALCIO CUTRO  
941694 A.S.D. MARTINA FUTSAL ACADEMY  
931238 A.S.D. MEXAPIA  
944270 A.S.D. STERNATIA  
950003 A.P.D. WESPORT

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 6 del 14.7.2020  
C.U. n. 11 del 30.7.2020  
C.U. n. 12 del 31.7.2020  
C.U. n. 20 del 20.8.2020  
C.U. n. 24 del 4.9.2020  
C.U. n. 33 del 13.10.2020  
C.U. n. 37 del 1.10.2020  
C.U. n. 40 del 8.10.2020  
C.U. n. 43 del 15.10.2020

**2021 – 2022**

**SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

**C.R. PUGLIA**

952267 A.S.D. APULIA FUTSAL CLUB  
936709 A.S.D. DEGHI CALCIO  
954041 A.S.D. FOOTBALL CLUB SAMMICHELE  
80572 A.S.D. FUTSAL BISCEGLIE 1990  
954237 A.S.D. INDEPENDIENTE LECCE  
953334 A.S.D. JONICA TARANTO  
952999 A.S.D. MARIO MONSELLATO  
951864 A.S.D. ORTHRUS CANOSA  
953364 SSDARL REINELLA SPORTING  
943978 A.S.D. SAN FERDINANDO 1942  
933191 A.S.D. SIRIO  
953044 A.S.D. SOCCER WOMEN SAVA  
947672 A.S.D. TRE COLLI  
950355 A.S.D. UNITED MONTE SANT ANGELO  
949221 A.S.D. VIRTUS CASTELLUCCIO SAURI  
951595 G.S.D. VIRTUS SAN MICHELE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 12 del 10.8.2021  
C.U. n. 28 del 8.9.2021  
C.U. n. 29 del 9.9.2021  
C.U. n. 32 del 16.9.2021  
C.U. n. 37 del 30.9.2021  
C.U. n. 40 del 8.10.2021  
C.U. n. 46 del 21.10.2021  
C.U. n. 47 del 12.10.2020 DIV.NAZ.LE C5  
C.U. n.129 del 28.4.2022

**SOCIETA' DEL SETTORE GIOVANILE**

**C.R. PUGLIA**

951728 A.S.D. ACADEMY BARCELONA  
953089 A.S.D. ACADEMY CALCIO SAN SEVERO  
933192 A.S.D. ACADEMY SPORTING LATIANO  
942020 A.S.D. ACCADEMIA GIOVANI  
1660 C.S.D. ALTAMURA  
913307 S.S. ANSPI ANGELI CUSTODI  
720275 A.S.D. AREA VIRTUS LUDI  
941858 A.S.D. ATLETICO COPERTINO  
950255 A.S.D. ATLETICO PULSANO  
919939 POL.D. AZZURRI MOLA  
941524 A.S.D. BRUNOCALCIO  
952011 A.S.D. BYRE  
933406 A.P.D. CALCIO PADRE SEMERIA  
938287 A.S.D. DIVE GROUP SANTERAMO  
942436 A.S.D. DREAM FOGGIA  
943765 A.S.D. DRIBBLING 952843 A.P.D. ESSETI  
911728 POL. ETTORE FIERAMOSCA A.S.D.  
934416 A.S.D. FUTSAL FOGGIA  
206268 A.S.D. G.E.T. ORTA NOVA  
946329 A.S.D. G.M. SARTO  
952568 A.S.D. GESU REDENTORE MELISSANO  
913019 A.S.D. GIANNOTTI CALCIO  
720392 A.S.C. GIGI MERONI MONTESANO  
920392 S.S.D. GINNASTICA ANGIULLI

**Comunicato Ufficiale n. 4 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2023/2024**

938478 A.S.D. GIOVANI ROSSOBLU  
931658 A.P.D. GIOVANILE SUPERSANESE  
921332 A.S.D. GIOVENTU LESINESE  
920355 A.S.D. GIOVENTU MONTEMESOLA  
952333 A.S.D. GRANA ET VINA  
912075 A.S.D. JUNIOR TARANTO CALCIO  
919736 A.C.D. JURDINIUM  
949921 A.S.D. K FIT  
919609 A.S.D. KENDRO CALCIO  
951977 A.S.D. LA MASSERIA GALLIPOLI  
206679 A.S.D. LECCE CLUB  
952073 A.S.D. MARZANO ACADEMY  
912616 A.P.D. MEMORY CAMPI  
204361 U.S.D. MODUGNO 720591 A.C.D. MOLA  
944280 A.S.D. NEW TEAM SQUINZANO  
932792 A.P.D. NICOLA DI LEO TRANI  
913332 A.S.D. NUOVA ANDRIA  
952147 A.S.D. NUOVA SALVEMINI  
720590 A.S.D. OLIMPIA SACRO CUORE  
952315 A.P.D. OLYMPIC MOLFETTA  
932479 A.S.D. OLYMPIC UGENTO  
953564 A.S.D. PARADISO  
916314 A.S.D. PICCOLI CAMPIONI GRAVINA  
910991 CSCASD PRIMI CALCI LOCOROTONDO  
201979 U.S.D. PRO INTER  
944281 REAL LECCE 2015 A.S.D.  
941904 A.S.D. REAL SAVA  
953204 A.S.D. REAL TEAM BRINDISI  
941588 A.S.D. RIVER BARI  
953305 A.S.D. ROBUR VILLA CASTELLI  
910421 G.S.D. ROSSINI CALCIO  
936101 A.S.D. ROSSONERI PARADISE  
949923 A.S.D. SALENTINA SOCCER  
206044 U.S.D. SALICE  
720692 A.S.D. SAN GIOVANNI BOSCO  
720646 A.C.D. SAN GIOVANNI ROTONDO  
947963 A.S.D. SAN LUCIANO TRICASE  
720644 A.S. SANDONACI  
933187 A.S.D. SANNICOLA CALCIO 2010  
206725 A.S.D. SCUOLA CALCIO LIZZANELLO  
952766 A.S.D. SOCCER LIVE  
947961 A.S.D. SOCCER TEAM MERINE  
951949 A.S.D. SOCCER TRINITAPOLI  
912677 A.S.D. SOTER CALCIO  
950188 A.S.D. SPORT CULTURA SAMMICHELE  
934976 A.S.D. SPORTING APULIA  
952997 A.S.D. SPORTING SAN MARZANO  
913679 A.S.D. SPORTINSIEME  
922036 A.S.D. SS. CROCIFISSO BARLETTA  
912238 F.C.D. STELLA AZZURRA TROIA  
919738 A.S.D. TAURISANO DON BOSCO  
945885 A.S.D. TAVIANO CALCIO  
206362 A.C.D. TRANI  
949354 A.S.D. ULPIUS  
916225 A.P.D. VIGOR BARLETTA  
932699 A.S.D. VIRTUS RUTIGLIANO  
921648 A.S.D. VIRTUS SANTERAMO  
952213 A.S.D. VIRTUS TARENTUM ACADEMY

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 11 del 20.7.2021  
C.U. n. 14 del 29.7.2021  
C.U. n. 24 del 30.8.2021  
C.U. n. 28 del 8.9.2021  
C.U. n. 32 del 16.9.2021

## Comunicato Ufficiale n. 4 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2023/2024

C.U. n. 39 del 7.10.2021  
C.U. n. 50 del 28.10.2021  
C.U. n. 55 del 11.11.2021  
C.U. n.129 del 28.4.2022

**2022 – 2023**

### **SOCIETA'DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

#### **C.R. PUGLIA**

71086 A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE  
934415 A.S.D. ATLETICO CASSANO  
949878 A.S.D. FOOTBALL ALTAMURA  
954095 SSDARL IL PUNTO SPORTIVO  
946051 A.S.D. NUOVA ANDRANO  
953499 A.C.D. NUOVA NERETINA  
952350 U.S.D. SFINGE CELLE DI SAN VITO  
950187 A.P.D. SPARTAN BOYS  
953757 A.S.D. SPARTAN LEGEND  
950383 A.S.D. SPORTIVA TORRE A MARE  
206022 A.C.D. TRINITAPOLI  
953234 F.C.D. UNITED BARI  
952348 A.S.D. VIRTUS MORCIANO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 4 del 7.7.2022  
C.U. n. 26 del 1.9.2022  
C.U. n. 28 del 6.9.2022  
C.U. n. 31 del 9.9.2022  
C.U. n. 32 del 15.9.2022  
C.U. n. 33 del 16.9.2022  
C.U. n. 36 del 22.9.2022  
C.U. n. 38 del 4.10.2022  
C.U. n. 39 del 6.10.2022

### **SOCIETA'DEL SETTORE GIOVANILE**

#### **C.R. PUGLIA**

947887 A.S.D. AMATRICE 2016  
941959 A.S.D. ATLETICO CAGNANO  
951741 A.S.D. ATLETICO CALCIO MASSAFRA  
954223 A.S.D. AUDACE PALAGIANELLO  
947496 A.S.D. AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE  
947289 A.S.D. BARI CAMPIONI  
201025 C.S.I. S.MARIA  
955364 A.S.D. CANTERA SALENTINA  
953583 A.S.D. CENTRO SPORT SALENTO  
936583 POL.D. CHIMIENTI ACQUAVIVA  
953675 A.S.D. ELITE SPORT ACCADEMY  
938823 A.S.D. ESCOLINHA DE FUTEBOL  
954991 A.S.D. EUFORIA SPORT  
918246 A.S.D. FOOTBALL ALESSANO  
953468 A.S.D. FOOTBALL DON BOSCO  
69250 GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL  
955639 POL. GRECIA SALENTINA SSD A RL  
920311 A.S.D. GROTTELLA  
947563 A.S.D. KOLBE MARIO RUSSO  
941958 F.C.D. LUCERA CALCIO 2014  
911518 A.S.D. MARIANO CARONE ORIA  
952365 A.S.D. NEW SPORT ALTAMURA  
946082 A.S.D. NEW VIRTUS LATERZA  
950354 A.S.D. POGGIO IMPERIALE CALCIO

720293 U.S. POLIGNANO A.S.D.  
953339 A.S.D. POLISPORTIVA ASTUNEON  
205116 F.B.C. PUGLIA SPORT BARI A.S.D.  
934418 A.S.D. REAL BOYS CAROSINO  
955162 A.S.D. ROCCA SPORT  
943582 POL.D. SAN PANCRAZIO  
947268 A.S.D. SAVA  
952219 A.S.D. SNUPY CALCIO BARI  
950655 A.S.D. TROJA FOOTBALL CLUB  
919950 A.S.D. VIRTUS GALATINA  
952734 A.S.D. VIRTUS MARUGGIO 2010

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 10 del 25.7.2022  
C.U. n. 14 del 4.8.2022 C.U. n. 32 del 15.9.2022  
C.U. n. 35 del 21.9.2022  
C.U. n. 64 del 24.11.2022  
C.U. n.113 del 9.2.2023  
C.U. n.136 del 9.3.2023  
C.U. n.141 del 16.3.2023  
C.U. n.167 del 27.4.2023

## **1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A DEL 5 LUGLIO 2023)**

Si pubblicano, in allegato, i modelli tipo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al D. Lgs. 36/2021, da utilizzare dalle società partecipanti al Campionato di Serie B Femminile.

## **2. COMUNICAZIONI L.N.D.**

### **2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 19 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI)**

**Oggetto: Decreto-Legge n. 75 del 22 giugno 2023 - Disposizioni per lo Sport -**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2023 è stato pubblicato il D. L. n. 75 del 22 giugno 2023, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di sport.

**L'art. 33** reca disposizioni urgenti in materia di plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo dell'atleta per le Società Sportive Professionistiche, stabilendo, tra l'altro, il trattamento tributario delle stesse plusvalenze.

**L'art. 34** del Decreto dispone in merito allo svolgimento dei processi sportivi stabilendo che nei giudizi sportivi aventi ad oggetto l'impugnazione di sanzioni che comportano penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, il CONI, le FSN e le DSA devono adeguare i propri regolamenti con l'obiettivo di rendere applicabili le penalità solo una volta esauriti i gradi di giustizia sportiva e favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va ad incidere la penalizzazione.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e dei contributi riferiti ai rapporti di lavoro.

**L'art. 35** modifica, eliminando le parole "e dilettantistici", l'art. 15-quater-decies del **D. L. n. 162** del 31 ottobre 2022, convertito dalla Legge n. 199 del 30 dicembre 2022, stabilendo, così, che la specifica normativa relativa all'ammissione ai campionati ed alle relative controversie si applica soltanto ai campionati professionistici.

**L'art. 36** dispone misure urgenti in materia di controlli finanziari delle Società Sportive Professionistiche. Al fine di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati, le Società Sportive Professionistiche sono sottoposte ad efficaci controlli al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, secondo modalità e principi che verranno adottati dal CONI entro 15 giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

**L'art. 37** reca misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo. In particolare, con l'art. 37, è previsto che il credito d'imposta di cui all'art. 81 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni e all'art. 9, comma 1, del D. L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, concesso nella misura del 50% degli investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, effettuati nei confronti, tra l'altro, delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al CONI e che svolgono attività giovanile, ad esclusione dei soggetti che hanno optato per la Legge n. 398/1991, si applica anche agli investimenti in argomento effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023. I soggetti beneficiari devono certificare di svolgere attività giovanile.

Si ricorda che l'investimento deve essere di importo non inferiore a 10.000,00 euro e che va rivolto ai soggetti di cui sopra con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2022, almeno pari a 150.000,00 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro. *(Si vedano, al riguardo, le Circolari della L.N.D. nn. 16 del 18 agosto 2020, 132 del 27 maggio 2021 e 56 del 3 gennaio 2023).*

I successivi **artt. 38 e 39** dispongono in materia di effettuazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano- Cortina del 2026.

#### **L'art. 41 reca disposizioni materia di vincolo sportivo.**

La norma ha introdotto la possibilità, a decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, di tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha recepito tale possibilità con le modifiche alle N.O.I.F. pubblicate il 28 giugno 2023 sul Comunicato Ufficiale n. 232/A, integralmente recepito dalla Lega Nazionale Dilettanti sul proprio Comunicato Ufficiale n. 443, di pari data.

## **3. COMUNICAZIONI C.R.**

### **3.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA**

#### **3.1.1. COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER LE SOCIETÀ**

Sono stati inseriti, nel menu **servizi – modulistica del sito** [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it), i modelli editabili "[Richiesta disponibilità di campo Comune](#)" e "[Richiesta disponibilità di campo Privato](#)" ad uso delle società che avvanzeranno richiesta di affiliazione.

**3.1.2. POSTA ELETTRONICA: AVVISO PER LE SOCIETÀ****ATTIVE LE NUOVE E-MAIL DEI NOSTRI UFFICI**

Si informano le Società affiliate che, a decorrere dal 1° luglio 2023, le vecchie caselle di posta elettronica del Comitato Regionale Puglia, nonché delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali LND, saranno sostituite dalle nuove e-mail in elenco.

Si invitano pertanto tutte le Società affiliate a contattare gli uffici di riferimento, con l'inizio della stagione sportiva 2023/2024, utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** le nuove caselle di posta elettronica sotto riportate.

<b>UFFICIO</b>	<b>VECCHIA MAIL</b>	<b>NUOVA MAIL</b>
Comitato Regionale Puglia	crlnd.puglia01@figc.it	cr.puglia@lnd.it
Comitato Regionale Puglia	puglia.contabilita@figc.it	contabilita.puglia@lnd.it
Comitato Regionale Puglia	stampa.puglia@figc.it	stampa.puglia@lnd.it
Comitato Regionale Puglia	refertipuglia@figc.it	referti.puglia@lnd.it
Comitato Regionale Puglia	impianti.puglia@figc.it	impianti.puglia@lnd.it
Comitato Regionale Puglia		sgs.puglia@lnd.it
Comitato Regionale Puglia C5	pugliac5@figc.it	c5.puglia@lnd.it
Comitato Regionale Puglia FEM.		calciofemminile.puglia@lnd.it
Bari	cplnd.bari@figc.it	cp.bari@lnd.it
Bat		del.trani@lnd.it
Brindisi	cplnd.brindisi@figc.it	cp.brindisi@lnd.it
Foggia	cplnd.foggia@figc.it	cp.foggia@lnd.it
Lecce	cplnd.lecce@figc.it	cp.lecce@lnd.it
Maglie	cplnd.maglie@figc.it	cp.maglie@lnd.it
Taranto	cplnd.taranto@figc.it	cp.taranto@lnd.it
Bozza Giuseppe	g.bozza@figc.it	g.bozza@lnd.it
D'Amicis Giuseppe	g.damicis@figc.it	g.damicis@lnd.it
D'Amuri Martino	m.damuri@figc.it	m.damuri@lnd.it
Distante Ferdinando	f.distante@figc.it	f.distante@lnd.it
Gialluisi Giuseppe	g.gialluisi@figc.it	g.gialluisi@lnd.it
Gianfreda Angelo	a.gianfreda@figc.it	a.gianfreda@lnd.it
Grazioso Francesco	f.grazioso@figc.it	f.grazioso@lnd.it
Laterza Chiara	c.laterza@figc.it	c.laterza@lnd.it
Lo Giacco Maria Stella	s.logiacco@figc.it	s.logiacco@lnd.it
Lucidi Sergio	s.lucidi@figc.it	s.lucidi@lnd.it
Mancini Diletta	d.mancini@figc.it	d.mancini@lnd.it
Marra Giuseppe	g.marra@figc.it	g.marra@lnd.it
Rossiello Antonio	a.rossiello@figc.it	a.rossiello@lnd.it
Schirone Alessandro	a.schirone@figc.it	a.schirone@lnd.it
Sforza Giuseppe	g.sforza@figc.it	g.sforza@lnd.it
Tondo Antonella	a.tondo@figc.it	a.tondo@lnd.it
Volpicella Vito	v.volpicella@figc.it	v.volpicella@lnd.it
Zingarelli Rosangela	r.zingarelli@figc.it	r.zingarelli@lnd.it
Zonno Emanuele	e.zonno@figc.it	e.zonno@lnd.it

## ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### OPEN DAY

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 1/07/2022 relativamente all'organizzazione di "OPEN DAY" da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Si precisa che in occasione di tali attività, le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:

[puglia.sgs@figc.it](mailto:puglia.sgs@figc.it)

Società Organizzatrice	Luogo	Giorno di svolgimento	Orario
ASD	CITTÀ DI OTRANTO	Campo Comunale – OTRANTO (LE)	11-12-13-18-19-20-25-26-27 Luglio 2023 18:00 - 19:30
ASD	FABRIZIO MICCOLI	C. Com. San Donato – SAN DONATO DI LECCE (LE)	10-11-12-13 Luglio 2023 17:30 - 19:30
ASD	LEVERANO FOOTBALL	Stadio Comunale Via Ancona – LEVERANO (LE)	6 Luglio 2023 18:30 - 20:30
ASD	NOVOLI	C.S. "Greco" Villa Convento – LECCE (LE)	6-7-19-20-21-26-27-28 Luglio 2023 17:30 - 20:30

### CENTRI ESTIVI

Come previsto dal CU n.1 SGS, tutte le società della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici. Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica all'indirizzo: [puglia.sgs@figc.it](mailto:puglia.sgs@figc.it).

Si riportano di seguito Centri/Camp Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO.

Società Organizzatrice	Luogo	Giorni di svolgimento	Referente
ASD	FUTURA MONTERONI	Campo Comunale – MONTERONI DI LECCE (LE)	Dal 12/06/2023 al 11/08/2023 PALLARA Antonio 3382293444
SSD	KICK OFF ACADEMY	C.S. "Kick Off" Via Vecchia San Donato – CAVALLINO (LE)	Dal 12/06/2023 al 04/08/2023 BIASI Giulio 3405117109
ASD	SALENTO SOCCER ACADEMY	C.S. Salento "Campi Greco" S.P. Lecce-Novoli – VILLA CONVENTO (LE)	Dal 26/06/2023 al 14/07/2023 TAURINO Mario 3398701404
SSD	WOMEN LECCE	C.S. "La Torre" CASTRIGNANO DE'GRECI (LE)	Dal 12/06/2023 al 29/07/2023 DE LORENZIS Pasquale 3518704325

## AUTORIZZAZIONE RADUNI

Si autorizza la Società **A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE di Grottaglie(TA)** ad effettuare due raduni selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2009 - 2010 nei giorni 7 e 13 Luglio 2023, alle ore 17.00**, presso il **Campo Sportivo "F. De Geronimo"** di Grottaglie.

DIRIGENTI RESPONSABILI:

Sig. Oronzo TRANI (3463966411)

## TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

### FISSAZIONE UDIENZA

**DEFERIMENTO CONOCI GIANLUCA – A.S.D. CITTÀ DI OTRANTO**

Il Tribunale Federale Territoriale, a seguito deferimento n. 31391/659/pfi 22-23/PM/eb della Procura Federale del 26 Giugno 2023, visto ed applicato l'art. 93, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

**FISSA**

la riunione del 24/07/2023, alle ore 16.00, per la decisione del ricorso.

**Pubblicato in Lecce ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Lecce il giorno 6 LUGLIO 2023.**

**IL SEGRETARIO**  
**(Francesco BASURTO)**

**IL DELEGATO**  
**(Luana De Mitri)**



**Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta)**  
**ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni**

**Tra**

**La Società** \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
rappresentata da \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ nel prosieguo definita per brevità la **“Società”**

**e**

**Il Sig./Sig.ra** \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C. F. \_\_\_\_\_,  
domiciliato in \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ email o pec: \_\_\_\_\_  
nel prosieguo per brevità **“Atleta”**;

di seguito congiuntamente **“le Parti”**

**Premesso che**

- la Società nella Stagione Sportiva 2023/2024 partecipa al campionato di Serie B femminile organizzato dalla Divisione Serie B Femminile;
- la Società intende avvalersi di Atlete mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- l'Atleta intende prestare la propria attività sportiva per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità atletico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro sportivo autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione.

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

**Articolo 1) Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione.

## **Articolo 2) Oggetto del contratto**

La Società conferisce all'atleta l'incarico di svolgere l'attività sportiva all'interno della Società, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, organizzata e coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. ed anche dell'accordo collettivo di Settore, dopo la sua sottoscrizione.

## **Articolo 3) Durata**

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali e non ufficiali cui viene convocato, a decorrere dal ..... e fino al 30 giugno .....

## **Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta**

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e resa senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

## **Articolo 5) Obblighi della Società**

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi, di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti, a seguito della sottoscrizione nell'Accordo Collettivo.

## **Articolo 6) Compenso in parte fissa**

La Società si impegna a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi in ratei mensili di uguale importo al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali posticipate al primo giorno del mese successivo:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

--	--	--

e eventualmente, in aggiunta per ogni annualità,

Euro ..... (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro ..... (.....), a titolo di rimborso forfettario di spesa;

Euro ..... (.....), a titolo di rimborso forfettario di spese per vitto e alloggio.

**Articolo 7) Compenso in parte variabile (FACOLTATIVO)**

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere all' Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi nel mese successivo al verificarsi della condizione sportiva sotto descritta:

.....  
 .....  
 .....  
 .....

**Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso**

Il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipate al primo giorno del mese successivo.

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

**Articolo 9) Clausola relativa al “doppio tesseramento”**

La Società, in riferimento alle previsioni dell'art.39, comma 1bis, delle NOIF, si impegna sin da ora a **consentire/non consentire** (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si intende consentire) all'Atleta il tesseramento contemporaneo per l'attività di Calcio a 11 / Calcio a 5, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa federale.

**Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale**

Le parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio dal Campionato di Serie B Femminile ai Campionati Femminili organizzati dal Dipartimento di Calcio Femminile e dai Comitati Regionali della LND. Nel caso in cui il compenso fisso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli Accordi Collettivi di Settore le parti si obbligano, secondo correttezza e buona fede, a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli

lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo di Settore, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

#### **Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto**

È ammesso l'acquisto e/o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale.

#### **Articolo 12) Elezione di domicilio**

L'Atleta dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

#### **Articolo 13) Comunicazione del contratto**

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

#### **Articolo 14) Modifiche al presente accordo**

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

#### **Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali**

L'Atleta è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). L'Atleta dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Atleta all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con l'Atleta, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi del Regolamento. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

#### **Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile**

Per ogni controversia relativa alla validità, all'applicazione o interpretazione del presente accordo le parti concordemente stabiliscono di deferire inderogabilmente all'organo federale competente e, a seguito della sottoscrizione dell'accordo collettivo, all'organismo arbitrale dallo stesso previsto, che decide con lodo costitutivo, tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto da esso nascente. Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dal D. Lgs. 36/2021, dalle norme dell'ordinamento italiano applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro autonomo nella

forma coordinata e continuativa, dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli accordi collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei calciatori/calciatrici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati, nonché dagli organi di giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

**Articolo 17) Partecipazione di un agente sportivo alla stipula del presente accordo (Facoltativo: compilare solo nel caso di mandato ad un Agente sottoscritto e depositato secondo le disposizioni federali)**

Le parti dichiarano di esser state assistite, ai fini della stipula del presente accordo, dai seguenti Agenti Sportivi:

\_\_\_\_\_ per la Società;

\_\_\_\_\_ per l'Atleta.

LA SOCIETÀ

L' ATLETA

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16 e 17

\_\_\_\_\_

LA SOCIETÀ

L' ATLETA

**Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Atleta  
minorenne)**

**ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni**

Tra

**La Società** \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ rappresenta \_\_\_\_\_ da  
\_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_, nel prosieguo  
definita per brevità la **“Società”**

e

**Il Sig./Sig.ra** \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, C. F. \_\_\_\_\_,  
domiciliato in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ email  
o pec: \_\_\_\_\_ nel prosieguo per brevità **“Atleta”**, qui  
rappresentato/a dagli esercenti la responsabilità genitoriale  
**Sigg** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

di seguito congiuntamente **“le Parti”**

**Premesso che**

- la Società **partecipa ai campionati e alle competizioni organizzate dalla Divisione Serie B Femminile;**
- la Società intende avvalersi di Atlete mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- l'Atleta intende prestare la propria attività sportiva per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità atletico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro sportivo autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione.

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

**Articolo 1) Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., e D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione.

### **Articolo 2) Oggetto del contratto**

La Società conferisce all'atleta l'incarico di svolgere l'attività sportiva all'interno della Società, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, organizzata e coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. ed anche dell'accordo collettivo di Settore, dopo la sua sottoscrizione.

### **Articolo 3) Durata**

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali e non ufficiali cui viene convocato, a decorrere dal ..... e fino al 30 giugno ..... (durata massima non superiore alle tre stagioni sportive)

### **Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta**

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e resa senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

### **Articolo 5) Obblighi della Società**

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi, di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti, a seguito della sottoscrizione nell'Accordo Collettivo.

### **Articolo 6) Compenso in parte fissa**

La Società si impegna a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi in ratei mensili di uguale importo al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali posticipate al primo giorno del mese successivo:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)


e eventualmente, in aggiunta per ogni annualità,

Euro ..... (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro ..... (.....), a titolo di rimborso forfettario di spesa;

Euro ..... (.....), a titolo di rimborso forfettario di spese per vitto e alloggio.

**Articolo 7) Compenso in parte variabile (FACOLTATIVO)**

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere all' Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi nel mese successivo al verificarsi della condizione sportiva sotto descritta:

.....  
 .....  
 .....  
 .....

**Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso**

Il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipate al primo giorno del mese successivo.

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

**Articolo 9) Clausola relativa al “doppio tesseramento”**

La Società, in riferimento alle previsioni dell'art.39, comma 1bis, delle NOIF, si impegna sin da ora a **consentire/non consentire** (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si intende consentire) all'Atleta il tesseramento contemporaneo per l'attività di Calcio a 11 / Calcio a 5, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa federale.

**Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale**

Le parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio dal Campionato di Serie B Femminile ai Campionati Femminili organizzati dal Dipartimento di Calcio Femminile e dai Comitati Regionali della LND. Nel caso in cui il compenso fisso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli Accordi Collettivi di Settore le parti si obbligano, secondo correttezza e buona fede, a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo di Settore, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

#### **Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto**

È ammesso l'acquisto e/o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale.

#### **Articolo 12) Elezione di domicilio**

L'Atleta dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

#### **Articolo 13) Comunicazione del contratto**

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

#### **Articolo 14) Modifiche al presente accordo**

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali

#### **Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali**

L'Atleta è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). L'Atleta dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Atleta all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con l'Atleta, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi del Regolamento. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

#### **Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile**

Per ogni controversia relativa alla validità, all'applicazione o interpretazione del presente accordo le parti concordemente stabiliscono di deferire inderogabilmente all'organo federale competente e, a seguito della sottoscrizione dell'accordo collettivo, all'organismo arbitrale dallo stesso previsto, che decide con lodo costitutivo, tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto da esso nascente. Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dal D. Lgs. 36/2021, dalle norme dell'ordinamento italiano applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro autonomo nella

forma coordinata e continuativa, dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli accordi collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei calciatori/calciatrici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati, nonché dagli organi di giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

**Articolo 17) Partecipazione di un agente sportivo alla stipula del presente accordo (Facoltativo: compilare solo nel caso di mandato ad un Agente sottoscritto e depositato secondo le disposizioni federali)**

Le parti dichiarano di esser state assistite, ai fini della stipula del presente accordo, dai seguenti Agenti Sportivi:

\_\_\_\_\_ per la Società;

\_\_\_\_\_ per l'Atleta.

LA SOCIETÀ

\_\_\_\_\_

L' ATLETA

\_\_\_\_\_

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4, 5, 10, 12, 16 e 17

LA SOCIETÀ

\_\_\_\_\_

L' ATLETA

\_\_\_\_\_

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Tecnico  
Allenatore e Preparatore Atletico)**

**ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni**

**Tra**

**La Società** \_\_\_\_\_,  
C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_,  
con \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ nel prosieguo definita per brevità la **“Società”**

**e**

**Il Tecnico** \_\_\_\_\_, matricola F.I.G.C. n. \_\_\_\_\_, qualifica \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C. F. \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ domiciliato in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
mail o pec \_\_\_\_\_, nel prosieguo per brevità il **“Tecnico”**;

di seguito congiuntamente **“le Parti”**

**Premesso che**

- la Società partecipa ai campionati e alle competizioni organizzate dalla Divisione Serie B Femminile;
- la Società intende avvalersi esclusivamente di Tecnici iscritti all'Albo e Ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- il Tecnico intende collaborare per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità tecnico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione;

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

**Articolo 1) Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, 3 c. c.p.c. e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione.

**Articolo 2) Oggetto del contratto**

La Società conferisce al Tecnico l'incarico di \_\_\_\_\_ da svolgersi con le modalità del lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Nell'ambito dell'incarico conferito il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e agli eventuali ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali, \_\_\_\_\_.

Le prestazioni oggetto del contratto sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. ed anche dell'Accordo Collettivo di settore, dopo la sua sottoscrizione.

Il mutamento di incarico o lo svolgimento di altri compiti, rispetto a quelli indicati all'atto del tesseramento, e qui riportati, potranno avvenire solo dietro consenso scritto del Tecnico.

### **Articolo 3) Durata**

Il presente contratto avrà durata dal \_\_\_\_\_ e fino al 30 giugno \_\_\_\_\_.

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

### **Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia del Tecnico**

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e resa senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della società. Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi sportivi della società.

Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

Il Tecnico sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

### **Articolo 5) Obblighi della Società**

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che il Tecnico ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee all'organizzazione dell'attività e dell'incarico conferito, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi, di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti, a seguito della sottoscrizione, nell'Accordo Collettivo.

### **Articolo 6) Compenso in parte fissa**

La Società si impegna a corrispondere al Tecnico i seguenti importi annui lordi, da erogarsi in ratei mensili di uguale importo al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali posticipate al primo giorno del mese successivo:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

e eventualmente, in aggiunta a quanto sopra ed altresì per ogni eventuale annualità successiva,

Euro ..... (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro ..... (.....), a titolo di rimborso forfettario di spesa;

Euro ..... (.....), a titolo di rimborso forfettario di spese per vitto e alloggio.

In caso di contratto pluriennale, la Società è tenuta a formalizzare a propria cura, anno per anno, e comunque non oltre il termine di 20 (venti) giorni dall'inizio della stagione sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dal Tecnico, salvo che sia intervenuta la risoluzione del contratto. Qualora la Società ometta di presentare richiesta di tesseramento entro il termine di cui sopra, il Tecnico dovrà intendersi esonerato dal rendere la prestazione.

#### **Articolo 7) Compenso in parte variabile (FACOLTATIVO)**

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere al Tecnico i seguenti importi lordi, da erogarsi nel mese successivo al verificarsi della condizione sportiva sotto descritta:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

#### **Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso**

Il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipate al primo giorno del mese successivo.

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

#### **Articolo 9) Esonero e dimissioni del Tecnico**

La società ha facoltà di esonerare il Tecnico dal rendere la prestazione oggetto del contratto.

Il **compenso in parte fissa** dovrà essere corrisposto sempre integralmente anche in caso di esonero, fatte salve le ipotesi previste dall'Accordo Collettivo di dimissioni del Tecnico.

Il **compenso in parte variabile**, salvo diverso accordo, sarà dovuto - limitatamente alla sola stagione sportiva in cui è avvenuto l'esonero - in misura proporzionale e rispetto al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

Il **rimborso delle spese sostenute** sarà, invece, riconosciuto per l'effettiva durata dell'incarico e andrà a cessare in caso di esonero e/o dimissioni del Tecnico.

L'esonero e le eventuali dimissioni del Tecnico dovranno essere comunicati in forma scritta rispettivamente al Tecnico ed alla Società.

#### **Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale**

Le parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio dal Campionato di Serie B Femminile ai Campionati Femminili organizzati dal Dipartimento di Calcio Femminile e dai Comitati Regionali della LND. Nel caso in cui il compenso fisso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli Accordi Collettivi di Settore le parti si obbligano, secondo correttezza e buona fede, a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo di Settore, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

### **Articolo 11) Elezione di domicilio**

Il Tecnico dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

### **Articolo 12) Consenso al trattamento dei dati personali**

Il Tecnico è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). Il Tecnico dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal tecnico all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con il Tecnico, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi del Regolamento. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

### **Articolo 13) Comunicazione del contratto**

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, secondo quanto disposto dal Dlgs 36/2021, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

### **Articolo 14) Modifiche al presente accordo**

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

### **Articolo 15) Clausola compromissoria e normativa applicabile**

Tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro autonomo instaurato con il presente contratto sono devolute esclusivamente al Collegio Arbitrale presso la L.N.D. di cui all'art. 94 ter N.O.I.F. o all'eventuale organismo arbitrale che sarà previsto nell'Accordo Collettivo.

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato:

- dal D.Lgs. 36/2021;
- dalle norme di legge vigenti applicabili alla tipologia del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa;
- dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli Accordi Collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei Tecnici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC dai suoi Organi, nonché dagli Organi di Giustizia Sportiva di ogni ordine e grado, e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

La Società

Il Tecnico

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4,5, 10, 11, 15

---

La Società

Il Tecnico